

conservare l'alloggio in natura, o di godere dell'indennizzazione corrispondente, quando cessa dall'esercizio delle sue funzioni, od è assente per congedo, od altrimenti.

339. Tale disposizione è applicabile anche agli Uffiziali, che sono in missione, o che marciano isolatamente, o che sono in convalescenza, ed a quelli pure, che sono destinati a fare le funzioni di giudici.

340. I Comandanti d'armi, e loro Ajutanti, gli Ispettori, e sotto Ispettori alle rassegne, i Commissarj ordinatori di guerra, gli Uffiziali d'artiglieria, e del Genio addetti al servizio delle piazze hanno soli il diritto, anche assenti, di conservare l'alloggio nel luogo della loro residenza, come se fossero presenti.

341. Allora quando gli Uffiziali, funzionarj, ed impiegati militari avranno alloggio negli stabilimenti nazionali senza mobili, se sono essi Uffiziali, e funzionarj superiori, sarà loro corrisposto il terzo dell'indennità d'alloggio, e la metà se di rango inferiore, cioè dal Capitano sino al sotto-Tenente inclusivamente.

342. Gli Uffiziali, e funzionarj militari, che interinalmente eserciteranno le funzioni di un grado superiore, non avranno diritto al godimento, dell'indennizzazione d'alloggio competente al grado superiore da loro rappresentato.

343. Gli alloggi degli Uffiziali, e funzionarj militari impiegati, e di guarnigione nella centrale della Repubblica saranno pagati coll'aumento di una metà al dissopra delle somme